

Scriptores iuris Romani

direzione di Aldo Schiavone

1

QVINTVS MCVIVS
SCAEVOLA

OPERA

Jean-Louis Ferrary Aldo Schiavone Emanuele Stolfi

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Scriptores iuris Romani, 1



Scriptores iuris Romani

direzione di
Aldo Schiavone

QVINTVS MCVIVS SCAEVOLA OPERA

Jean-Louis Ferrary, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER



European Research Council
Advanced Grant 2014 / 670436

Scriptores iuris Romani

Principal Investigator

Aldo Schiavone, Università di Roma 'La Sapienza'

Host Institution

Università di Roma 'La Sapienza', Dipartimento di Scienze giuridiche

Senior Staff / Advisory Board

(Comitato editoriale)

Oliviero Diliberto, Università di Roma 'La Sapienza'

Andrea Di Porto, Università di Roma 'La Sapienza'

Valerio Marotta, Università di Pavia

Fara Nasti, Università di Cassino e del Lazio meridionale

Emanuele Stolfi, Università di Siena

Direzione della collana

Aldo Schiavone

Coordinamento editoriale

Orazio Licandro, Università di Catanzaro

Coordinamento della redazione

Fara Nasti

Redazione

Stefano Barbati, Sergio Castagnetti, Francesca Del Sorbo,

Domenico Dursi, Iolanda Ruggiero, Alessia Spina

Volume sottoposto a doppia peer review

ISBN CARTACEO: 978-88-913-0865-8

ISBN DIGITALE: 978-88-913-1659-2

CDD 340.09

1. Scevola, Publio Mucio

SOMMARIO

Aldo Schiavone, *Scriptores iuris Romani* VII

Attribuzioni XV

I

INTRODUZIONE A QUINTO MUCIO

I. UNA VITA NEL CUORE DELLA REPUBBLICA. SAGGIO DI BIOGRAFIA POLITICA	3
1. Le testimonianze su Q. Mucio. Cicerone e Pomponio	3
2. Gli inizi della carriera politica	5
3. Il governo della provincia d'Asia	11
4. Il consolato	22
5. Dal consolato alle guerre civili. Oratoria e politica	24
II. ASTRARRE, DISTINGUERE, REGOLARE. FORME GIURIDICHE E ORDINE TEOLOGICO	29
1. L'uomo della svolta	29
2. Grecia e Roma	31
3. Capita iuris civilis	33
4. Costruire per generi	34
5. Storia e sistema	36
6. La conquista dell'astrazione	38
7. Forme e ontologia	43
8. Dal contratto alla buona fede	47
9. Teologia politica e ordine repubblicano	53
10. L'eccezione e la regola	56

II

TESTIMONIA

I. EPIGRAFI 63

II. TRADIZIONE MANOSCRITTA 69

III OPERA

I. I LIBRI IURIS CIVILIS	101
INTRODUZIONE	101
1. Datazione e impianto	101
2. La fortuna (e una fonte imprescindibile per ogni ricostruzione palinogenetica)	106
3. Il “canone muciano”: metodo e dottrine	112
FRAGMENTA	120
II. IL LIBER SINGULARIS HORON	161
INTRODUZIONE	161
1. Una paternità discussa (e un rapporto controverso)	161
2. L’ordine e i temi	164
FRAGMENTA	166
III. RELIQUA FRAGMENTA	170

IV COMMENTO AI TESTI

I. I LIBRI IURIS CIVILIS	183
II. IL LIBER SINGULARIS HORON	359
III. RELIQUA FRAGMENTA	371

APPARATI E INDICI

Bibliografia	419
Abbreviazioni	448
Giuristi citati	449
Fonti antiche	455

SCRIPTORES IURIS ROMANI

Aldo Schiavone

Questo volume inaugura una collana dell'Erma di Bretschneider dedicata a un'edizione delle opere, tradotte e commentate, dei giuristi romani, seguiti, autore per autore, nel lungo percorso della loro storia: gli *Scriptores iuris Romani*.

Si tratta di una novità assoluta nel panorama della storiografia giuridica e sul mondo antico. Che essa sia il frutto di un'iniziativa italiana finanziata da un Advanced Grant dell'European Research Council è anche, vogliamo credere, il riconoscimento per una gloriosa tradizione di studi del nostro Paese, che qui si mette alla prova su un obiettivo all'altezza del suo passato.

1. "Il diritto, a Roma, non è tanto un comando dello Stato, quanto una creazione dei giuristi". La lapidaria affermazione di Ronald Syme¹ – uno dei maggiori studiosi di storia antica del ventesimo secolo – riflette nello stesso tempo un incontrovertibile dato di fatto, ma anche una verità a lungo misconosciuta². La storia della percezione moderna (e medievale) del diritto romano è innanzitutto la storia di un fraintendimento – una specie di capovolgimento prospettico – non meno grave che fortunato. Oggi siamo in grado di rendercene conto.

Una tradizione ormai quasi millenaria ci aveva abituato a collegare il diritto romano – ogni sua immagine, nitida o sfocata che fosse – non alle figure degli antichi giuristi e al loro multiforme lavoro, come pure sarebbe stato possibile, bensì a un unico e compatto gruppo di testi, venuto alla luce in pochi anni quando già quell'esperienza si era conclusa da secoli, almeno nella sua forma storicamente più significativa; un insieme austero e solitario, che durante il Rinascimento si prese a chiamare *Corpus iuris civilis*; un nome che usiamo tuttora. Le sue dimensioni sono imponenti, ma non sconfinata: occupano, con gli apparati filologici che lo accompagnano, tre volumi, per più di duemila fitte pagine, di una classica edizione berlinese, apparsa nel secondo Ottocento e rimasta insuperata³.

Il *Corpus* era in origine un codice, che doveva servire a regolare la società bizantina dell'epoca in cui fu promulgato. Esso era stato confezionato fra il terzo e il quarto decennio del sesto secolo d.C. da un piccolo gruppo di esperti su incarico di Giustiniano I – una personalità

¹ Syme, 1972, 406 = 1984, 863.

² Quanto dico in queste pagine presuppone Schiavone, 2017, spec. 5- 43.

³ *Corpus Iuris Civilis*, I²², *Digesta*, edd. Th. Mommsen e P. Krüger, Berlin 1973 (I ed. Berlin 1872); II¹⁴ *Codex*, ed. P. Krüger Berlin 1967 (I ed. Berlin 1877); III⁸, *Novellae*, edd. R. Schoell e W. Kroll, Berlin 1963 (I ed. Berlin 1895).

di poliedrico talento, al centro di ritratti memorabili, da Procopio a Gibbon – imperatore della parte orientale dell'impero romano: la sola allora sopravvissuta, dopo il collasso di Roma, dell'Italia e delle altre regioni dell'Occidente.

Era tuttavia un codice molto particolare: si presentava, infatti, almeno nelle sue parti più importanti, anche come un'antologia storica; e soprattutto appariva così la sua sezione più rilevante: i *Digesta* (il titolo vuol dire: "raccolta sistematica"). Questi ultimi non contenevano prescrizioni di un legislatore che apparteneva alla stessa società che si voleva disciplinare, ma regole che venivano da un passato anche molto lontano. La commissione che li aveva redatti aveva infatti utilizzato, per la loro composizione, una collezione assai ampia (nell'ordine di molte migliaia) di brani estratti in maniera capillare, e secondo procedure particolari, dagli scritti più importanti degli antichi giuristi – da Quinto Mucio Scevola fino a Ermogeniano e Arcadio Carisio – disponendoli per materia, dopo aver indicato la provenienza di ciascuno, entro una cornice sistematica unitaria (un impianto, in verità, abbastanza farraginoso). I frammenti disposti in questa lunghissima sequenza svolgevano in tal modo la funzione di articoli di un unico, organico testo normativo, ma anche di testimonianza della grandezza degli antichi maestri.

Al posto dei giuristi, ecco dunque il codice; sia pure un codice che, ambigualmente, parlava con la voce degli autori del passato. Il rovesciamento si era comunque compiuto. L'immagine del diritto romano ne usciva letteralmente trasfigurata; da un diritto di giuristi, si era trasformata in un diritto di codici, in un "comando dello Stato", per riprendere le parole efficaci di Syme.

Ora tutto questo non costituirebbe un grande problema, se noi potessimo leggere gli scritti originali di quegli autori (o almeno una loro parte significativa) al di fuori della raccolta giustiniana, e potessimo in tal modo facilmente ristabilire la verità della storia. Ma così purtroppo non è. I testi che contenevano quelle opere sono andati quasi tutti perduti, con la sola eccezione rilevante delle *Istituzioni* di Gaio: travolti da quella autentica catastrofe della tradizione manoscritta che ha accompagnato la crisi e la fine del mondo antico. E perciò noi ci troviamo, per quanto riguarda la nostra conoscenza del pensiero giuridico romano, in larga misura a dipendere solo dalla codificazione giustiniana: siamo informati pressoché unicamente attraverso ciò che i compilatori dei *Digesta* hanno deciso di conservare. E per giunta il salvataggio era avvenuto sovrapponendo a quegli antichi resti una forma – quella del codice – che era sostanzialmente estranea alla cultura di quegli autori che proprio grazie a essa venivano (sia pure molto parzialmente) salvati.

Come si vede, ce n'era abbastanza per creare un groviglio fuorviante, almeno dal punto di vista della comprensione storica. Ed è esattamente quel che è accaduto.

2. I *Digesta* e l'intero *Corpus iuris* erano stati composti per sfidare il tempo. E sarebbero stati votati a un successo strepitoso. Avrebbero partecipato al costituirsi dell'idea stessa di Europa e di Occidente, o almeno della sua ragione civile, formatasi integrando al proprio interno due grandi dispositivi: il paradigma di ascendenza greca della politica come sovranità popolare e della legge eguale per tutti, e quello di derivazione romana del diritto come conformità a un sistema autocentrato di regole razionalmente definite. Era la modernità che si costruiva sulle basi di un pensiero che moderno non era.

Ma il diritto romano che in tal modo veniva fatto rivivere finiva con l'essere, storicamente, solo il prodotto di una falsificazione, perché veniva presentato sotto una forma che non gli

era appartenuta, quella del codice: sperimentata solo nell'ultimo tratto del suo cammino. E tuttavia, ormai esso si identificava con la compilazione giustiniana: e cioè con un diritto codificato. Abbagliati dalla potenza di quella grande costruzione, e presi solo dallo sforzo di riadattare il diritto antico per renderlo completamente utilizzabile nelle società dell'Europa moderna (ancora nel secondo Ottocento si parlava dell'“attualizzazione” del diritto dei *Digesta* come del compito più importante per la scienza giuridica dal Rinascimento in poi), si finiva col non vedere altro, e con il proiettarne i contenuti in un'immobilità fuori del tempo. Il diritto romano non appariva così un terreno per storici, ma per giuristi e per pratici del diritto. Savigny – il più grande studioso di diritto romano del primo Ottocento – per quanto ideatore della “Scuola storica del diritto”, non era Gibbon, e nemmeno Niebhur, e in lui la vocazione sistematica finiva quasi sempre col soffocare l'intuizione storica. Solo Mommsen, forse, avrebbe avuto dottrina e talento per provarsi a venire a capo di una frattura tanto cruciale e radicata non solo nel pensiero ma anche nelle istituzioni accademiche e culturali europee: ma preferì che la scissione attraversasse e segnasse la sua biografia intellettuale, piuttosto che provarsi a padroneggiarla e superarla.

Si determinò in tal modo una situazione singolare: quanto più il diritto moderno riconosceva l'importanza dell'eredità romana per l'intera civiltà giuridica dell'Occidente, tanto più l'effettiva ricostruzione storica di quella cultura e delle sue condizioni di esistenza – concettuali, sociali, politiche – spariva dagli sguardi degli specialisti. Si lavorava sui *Digesta* come su un testo normativo da perfezionare, aggiornare e applicare, o da cui ricavare regole e indirizzi per il presente, e non come un documento attraverso il quale, se opportunamente decifrato, era ancora nitidamente visibile la traccia, per quanto lacunosa, di un eccezionale percorso intellettuale, e di un processo storico senza eguali. Si era fissi sul codice, senza rendersi conto dell'antologia: e quand'anche i cultori del diritto romano si rivolgevano alla storia, lo facevano in modo sussidiario ed estrinseco, senza mai raggiungere il nucleo profondo dell'oggetto indagato.

È stato solo dalla seconda parte del secolo scorso, ormai posti bruscamente di fronte a trasformazioni tanto imponenti dei sistemi normativi e della scienza giuridica da mettere in crisi definitiva la possibilità di concepire i rapporti con il diritto romano e la sua tradizione nei termini di una derivazione lineare e diretta, che si è cominciato a cercare con più convinzione orizzonti nuovi, anche se ancora troppo timidamente. Sono stati raggiunti comunque risultati significativi, dovuti in buona parte ai lavori pionieristici di studiosi italiani, senza i quali un'impresa come la nostra sarebbe stata impensabile. Ma il percorso è difficile, e molta strada resta ancora da fare.

Al centro della coscienza dell'Occidente, intorno a un nodo decisivo della sua formazione – la genesi della sua vocazione giuridica: lo ‘stato giuridico’ dell'anima occidentale – è continuato a rimanere un sorprendente vuoto di conoscenza; una zona d'ombra profonda ed estesa, tanto più grave, quanto più i cambiamenti che dobbiamo fronteggiare obbligano a interrogarsi a fondo sul senso e il valore del cammino che abbiamo percorso, e sulla specificità e la qualità del nostro passato: oggi, che acquisizioni che ritenevamo incrollabili ci appaiono in una luce inattesa, inquietante e precaria, e che parole simbolo della nostra civiltà – democrazia, diritto, soggetti, legalità – si rivelano all'improvviso logore e consumate, e non sappiamo come rigenerarle; mentre una critica della ragione giuridica moderna – nel senso di Kant prima ancora che in quello di Marx – appare come un compito sempre più ineludibile.

È ora che questo vuoto si cominci a colmare, e si renda al pensiero dei giuristi romani – da cui tutto ebbe inizio – il profilo e i caratteri che gli furono propri; che si torni su di esso non più per cercare di imitarlo e riprenderlo, ma per meglio capire da dove veniamo, cosa eravamo, come ci siamo formati, e in che direzione dobbiamo oggi guardare. Certo, restituire alla storia quelle lontane scritture non è semplice, ma è l'unica possibilità per sottrarre quel che dobbiamo considerare un carattere dell'Occidente a fraintendimenti e mitologie ormai inaccettabili.

3. Per metterci nella giusta direzione, dobbiamo rovesciare completamente la prospettiva. Proiettare all'inverso la sequenza di composizione dei *Digesta*, dimenticare il codice, smontare daccapo il suo mosaico pezzo a pezzo, e far emergere l'antologia non secondo l'impianto sistematico che le fu impresso, ma raccogliendo le singole tessere autore per autore e opera per opera, riportando alla luce, ovunque possibile, il disegno originale di ciascuno scritto, fino a ricomporre il profilo di ogni giurista utilizzato nella raccolta.

Una simile indagine ci mette però di fronte a un problema per noi assai complesso, ma d'altra parte ineludibile, che possiamo definire come quello dell'autorialità dei testi giuridici antichi. In ognuno di quei lavori, infatti, la soggettività dell'autore – la sua irripetibile singolarità – va ricercata in modo completamente diverso rispetto a quanto accade nella scrittura dei moderni, a noi molto più familiare. Si tratta di una soggettività, infatti, non costruita attraverso la struttura potente dell'individualismo intellettuale moderno, ma elaborata passando per un diverso rapporto fra sapere ricevuto e nuovo pensiero riconducibile solo alla mente di chi scriveva. Questa specificità ha portato a un certo grado, per noi inconsueto, di impersonalità nel pensiero dei giuristi romani, a uno stile mentale e comunicativo del tutto particolare, di cui dobbiamo tener conto, senza del quale lo stesso piano compositivo dei *Digesta* – usare decine e decine di autori e centinaia di opere per dar vita a una costruzione unitaria – sarebbe stato del tutto irrealizzabile. Ciò induce a una dialettica fra singolarità e impersonalità nel profilo di ogni giurista del tutto diversa da quella che ci aspetteremmo in uno scrittore moderno, dentro e fuori del sapere giuridico. Individuare i punti critici di un tale equilibrio, che varia in ogni testo, è una questione delicatissima, ed è il cuore di qualunque ricostruzione davvero affidabile.

Il compito di ricomporre, per autore e per opera, l'insieme dei testi contenuti nei *Digesta* è stato già affrontato alla fine del XIX secolo da un geniale e isolato studioso tedesco, Otto Lenel, con un impegno di eccezionale competenza e attenzione, e di straordinaria capacità anticipatrice: una ricerca che attende ancora un'interpretazione complessiva dei risultati raggiunti, e una revisione che tenga conto delle acquisizioni storiografiche e filologiche di più di un secolo di studi. Con i nostri libri, noi cercheremo di portare avanti il suo lavoro, e, per certi versi, di dargli compimento.

Una lettura del quadro che la sua *Palingenesia*⁴ consente di formarsi – e che è stato finora colpevolmente trascurato – è impressionante: sia pure velati dalle indubbie uniformità di uno stile che sapeva di doversi adeguare a un rigido canone comunicativo, e di un formalismo concettuale e argomentativo i cui protocolli condivisi attenuavano senza dubbio la personalità

⁴ Lenel, 1889.

della scrittura, è come se i profili imprevedibili e frastagliati di un intero continente scomparso riaffiorassero d'improvviso dalla nebbia in cui li avevamo perduti.

E però, siamo davvero sicuri di avere sotto gli occhi una visione affidabile?

Partendo dalle stesse affermazioni di Giustiniano circa la quantità degli interventi compiuti dai suoi commissari sui testi riprodotti, gli studiosi tra la fine dell'Ottocento e la prima parte del secolo scorso, soprattutto tedeschi e italiani, avevano ritenuto di dover arrivare a pensare che nei *Digesta* si dovessero regolarmente distinguere due diversi strati di scrittura: quello degli autori cui veniva attribuito ciascun frammento, e quello dei redattori giustiniani, che occultando, omettendo, condensando, deformando, spostando, avrebbero dato vita a un groviglio in cui si sarebbero continuamente intrecciati l'autentico e il sovrapposto (le cosiddette "interpolazioni").

E c'è di più. È stata infatti anche prospettata una diversa possibilità: che i testi dei *Digesta* rivelassero la presenza di un altro tipo di guasti, prodottisi prima della compilazione giustiniana, nello spazio di tempo intercorso fra le edizioni originali di ciascuna opera, e la stesura della copia utilizzata dai compilatori; e che inoltre alcuni scritti attribuiti dai giustiniani ad autori del II e III secolo, non fossero che dei veri e propri falsi, confezionati più tardi, e pubblicati sotto il nome di un antico maestro.

I nostri lettori potranno rendersi conto già dai risultati raggiunti in questo volume intorno alle opere di Quinto Mucio Scevola, di quanto siano delicati i problemi sollevati da simili ipotesi, e quanto complessa l'indagine da condurre intorno ai nostri testi. Meglio di qualunque astratta discussione, varrà, come esempio, la concretezza del nostro lavoro di restituzione. Ma si può anticipare fin d'ora che oggi, in via generale, siamo molto più ottimisti sullo stato di conservazione dei nostri testi di quanto lo fossero le precedenti generazioni di studiosi, almeno fino agli anni cinquanta del Novecento. In realtà, quella che era sembrata una densa coltre di alterazioni e di falsi si sta rivelando sempre meglio, al microscopio di verifiche più attente, non altro che un velo abbastanza sottile, che non ci impedisce quasi in nessun caso di entrare in rapporto diretto con il pensiero degli autori originali. Possiamo ritenere quindi in via di principio che le edizioni utilizzate per la confezione dei *Digesta* fossero sostanzialmente attendibili e fedeli, con attribuzioni corrette; per quanto non immuni, in qualche caso, da tagli, riassunti, o anche (più raramente) piccoli aggiustamenti, e che su di esse i redattori giustiniani si siano a loro volta limitati a interventi relativamente marginali, che non arrivano ad alterare i contenuti del pensiero degli autori riportati.

Le basi testuali cui ci affidiamo possono essere perciò considerate abbastanza solide: la nostra conoscenza rimane lacunosa, costretta ad appoggiarsi in gran parte solo sulla selezione giustiniana, e le nostre ricostruzioni sono obbligate talvolta a restare soltanto indiziarie; ma questo fa parte delle regole del gioco, nel lavoro dello storico.

4. I giuristi, a Roma, non furono solo dei sapienti, o degli scienziati del diritto (nel senso antico di questa parola). Come aveva ben capito Syme, per gran parte della loro storia ne furono anche i più importanti costruttori: un ristretto ceto di esperti, comunque espressione delle élites dominanti, al lavoro per decine di generazioni, lungo un itinerario intellettuale e di potere fino ad allora mai percorso.

L'età di maggiore sviluppo della cultura giuridica romana – dalla fine del II sec. a.C. ai decenni d'apertura del III d.C. – coincise così quasi completamente con la stagione di quello che noi chiamiamo un "diritto giurisprudenziale": un ordine giuridico concentrato in misura

determinante, anche se non totale, nelle mani di un compatto gruppo di specialisti, che svolgevano la loro attività indipendentemente dal fatto che ricoprissero cariche pubbliche, anche se finirono con l'essere quasi sempre magistrati della repubblica, e più tardi consiglieri o grandi funzionari del principe.

Quel che siamo soliti chiamare 'diritto romano' fu soprattutto una loro creazione: un "diritto consuetudinario vivente"⁵, a impianto casistico, orientato dagli esperti; molto più simile, nella sua configurazione matura, al moderno diritto inglese e (per certi versi) americano, che non al diritto francese, italiano o tedesco dopo le rispettive codificazioni ottocentesche.

È a questi giuristi che noi vogliamo ridare la parola, considerandoli, finalmente, per quello che essi sono stati: non figure sfocate appena distinguibili nell'ombra dei *Digesta*, ma grandi pensatori antichi, inventori di un carattere dell'Occidente, di cui oggi ci rimane (come in altri casi, fuori del diritto) una produzione frammentaria, ma non insufficiente per comprenderli e valutarli nella pienezza del loro operare.

5. I libri della nostra collana hanno così lo scopo di fornire una base testuale e interpretativa finalmente più solida e matura per una storia che resta, in gran parte, ancora da scrivere. Essa sola, crediamo, potrà restituire agli studi di diritto romano il posto che loro compete, e che hanno progressivamente perduto nel secolo scorso: una collocazione ben al centro sia della storiografia e della teoria del diritto, sia della storia della cultura e delle istituzioni antiche.

In ognuno dei nostri volumi, perciò, la parte più significativa è costituita dalla restituzione delle opere dei giuristi, con un lavoro di montaggio che partirà sempre dalla ricostruzione di Lenel, ma non la seguirà necessariamente, segnalando volta per volta le ragioni degli scostamenti e delle aggiunte. Per l'edizione dei testi di provenienza giustiniana (la grande maggioranza), il punto di riferimento è costituito dall'*editio maior* mommseniana dei *Digesta*, integrata, dove ci è sembrato opportuno, dalle acquisizioni di ricerche più recenti. Certo, Mommsen aveva come obiettivo la restituzione del testo giustiniano, e non pensava alla scrittura dei singoli giuristi, e questo ha condizionato non poco il suo lavoro filologico. Tuttavia, una nuova edizione critica avrebbe comportato tempi che ci avrebbero allontanato dal nostro obiettivo principale, che è di carattere propriamente storico e non strettamente critico-testuale, con risultati che d'altra parte in ben poche occasioni avrebbero avuto riflessi rilevanti sull'interpretazione del contenuto dei testi.

Per i frammenti di provenienza non giustiniana, abbiamo, caso per caso, assunto come riferimento le edizioni che ci sono sembrate migliori, integrate, ove opportuno, con risultati critici più recenti.

Accanto, abbiamo predisposto la traduzione italiana, che abbiamo cercato il più possibile di rendere scorrevole e piana, ma non abbellita o semplificata rispetto alle asperità della prosa originale spesso condizionata dall'espressione di complessi impianti analitici, e da un lessico altamente tecnicizzato. Di specifici problemi sollevati dalla resa italiana di singoli termini o locuzioni, daremo conto negli apparati di ciascun volume.

⁵ Così Schmitt, 1958, tr. it. 1966, 70 ss.

Ampio spazio abbiamo anche riservato al commento storico-giuridico di ogni passo, in modo da mettere in luce il contesto di idee, di problemi e di soluzioni al quale la scrittura del singolo giurista va riportata, e il significato delle costruzioni concettuali e delle scelte normative che vi vengono proposte.

Poi, per ogni autore, un saggio sulla sua biografia e sui tratti più significativi del suo pensiero; e per ogni opera, un'introduzione che ne illustra caratteri e aspetti essenziali. Infine, una raccolta delle testimonianze antiche sul giurista presentato: testi che, pur senza riportare esattamente il suo pensiero (in questo caso sarebbero stati collocati nei frammenti), ne ricordano particolari biografici o riportano giudizi sulle sue dottrine o sulla sua fortuna.

Abbiamo lavorato pensando sempre di rivolgerci a un pubblico di persone colte, non necessariamente di specialisti; a lettori appassionati al diritto e alla storia, interessati ad approfondire una vicenda sinora mai raccontata sino in fondo.

ATTRIBUZIONI

Le scelte alla base di questo testo sono state oggetto, nel loro insieme, di un costante confronto fra gli autori. In particolare, l'individuazione di quella che deve essere considerata, a nostro avviso, scrittura muciana all'interno del commentario di Pomponio è il risultato di una proposta condivisa frammento per frammento.

Ciascuno si è tuttavia impegnato in una parte specifica del volume, che gli va attribuita.

Sono di Jean-Louis Ferrary la prima sezione dell'Introduzione a Quinto Mucio (pp. 1-28), tradotta in italiano da Maria Laura Vanorio; la raccolta dei *Testimonia*, e l'apparato critico che accompagna i *Fragmenta*.

Sono di Emanuele Stolfi i saggi che presentano le due opere muciane, la ricostruzione palinogenetica offerta per i *Fragmenta*, nonché la loro traduzione e commento.

È di Aldo Schiavone la seconda parte dell'Introduzione (pp. 29-59).

I

INTRODUZIONE A QUINTO MUCIO

I

UNA VITA NEL CUORE DELLA REPUBBLICA. SAGGIO DI BIOGRAFIA POLITICA

1. Le testimonianze su Q. Mucio. Cicerone e Pomponio

Le testimonianze* pervenute fino a noi su Q. Mucio Scevola - la sua carriera politica, la sua attività di giurista, di pontefice, di oratore - sono relativamente numerose anche se, come si vedrà, interi periodi della sua esistenza sono molto poco conosciuti. La nostra fonte principale è indubbiamente Cicerone, che da solo ne fornisce la metà (41 testi su 84), e che ha frequentato personalmente Q. Mucio dall'89 [T. 44]¹, ma la sua testimonianza non era neutra, e la nostra inevitabile dipendenza da lui non deve farlo dimenticare². Incontestabile è il rispetto che l'Arpinate conservò per tutta la vita nei confronti del suo antico maestro, della sua saggezza politica e dell'integrità dei suoi costumi. Ma è evidente che il vero modello che il giovane Cicerone cercò molto presto di imitare, e anche di superare, fu il collega di Mucio nel consolato, L. Licinio Crasso, l'uomo politico più eloquente della sua generazione: per questo motivo nei testi ciceroniani Q. Mucio resta quasi sempre all'ombra di Crasso. Come si vedrà, ciò probabilmente ha contribuito ad associare in modo sistematico i due. La superiorità oratoria di Crasso su Mucio si manifestò particolarmente nella *causa Curiana*, che è spesso e lungamente evocata nel *de oratore* [T. 25; 27; 28] e nel *Brutus* [T. 40 § 144-145; T. 43]. Ma questa non è la sola riserva che vela gli elogi ciceroniani a Q. Mucio. Sono più importanti quelle che concernono i meriti del giurista. Un testo piuttosto lungo del *de legibus* esprime una viva critica del modo in cui i due Muci pontefici e giuristi (Publio, il padre, e Quinto, il figlio) avrebbero alterato il diritto propriamente

* Oltre Aldo Schiavone ed Emanuele Stolfi, ringrazio Dario Mantovani, le cui osservazioni mi hanno permesso di migliorare il mio testo in diversi punti importanti. Inoltre, mi sono state molto utili sia la possibilità di esprimere i miei punti di vista alla Society for the Promotion of Roman Studies (M.V. Taylor Lecture, Londra, 3 febbraio 2016), sia le discussioni avute con Michael Crawford.

¹ Questo testo sembra contraddetto da [T. 47], in cui Cicerone dichiara di aver frequentato Scevola il Pontefice solo dopo la morte di Scevola l'Augure, cosicché, secondo Fr. Fabricius, 1563, sub. a.u.c. 664, si è spesso corretto *P. f.* in *Q. f.* nel *Brutus*. Ma il testo del *Laelius* esagera probabilmente la conoscenza che Cicerone avrebbe avuto dell'Augure per rendere più verosimile la finzione di una trasmissione orale del dialogo, mentre il *Brutus* fornisce informazioni più esatte sui rapporti tra il giovane Cicerone ed i due Muci: vedi Badian, 1967, 228-229.

² Buone osservazioni in questo senso in Mantovani, 2009, 355-367.